

1. E' obbligatoria la tenuta di un registro cronologico per le deleghe alla consultazione del cassetto fiscale (come per le deleghe alla consultazione dei servizi fatturazione elettronica)? Se sì, da quale data?

**R: NO**

2. La richiesta della delega alla consultazione dei servizi fatturazione elettronica per i clienti che l'anno precedente non hanno presentato la dichiarazione IVA, a quale indirizzo PEC deve essere inviata? A suo tempo avevamo provato ad inviare la richiesta alla pec indicata al punto 4.8 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dd. 05.11.2018 ([delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it](mailto:delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it).) ma la richiesta non era andata a buon fine.

**R: l'indirizzo pec è quello della direzione provinciale competente in relazione al domicilio fiscale del professionista delegato**

3. In caso di conferimento della delega alla fatturazione elettronica/cassetto fiscale da parte del contribuente effettuata dallo stesso via WEB tramite accesso ai servizi dell'Agenzia entrate, si chiede se anche in questo caso il professionista debba ricevere e conservare il modulo cartaceo di conferimento delega FE/CF all'intermediario compilato sottoscritto e autenticato?

**R: NO**

4. Nel caso in cui il pagamento dell'imposta di bollo per la registrazione di un atto venga effettuato in data successiva a quella dell'atto stesso tramite F24, si può ovviare compilando un ulteriore F24 pagando l'imposta di bollo da euro 1,60 entro i 30 giorni o da 2,00 euro oltre i 30 giorni? (soluzione che era stata consigliata in ufficio in sede di presentazione della documentazione cartacea).

**R: come già precisato nel corso del webinar, la violazione di omesso/tardivo assolvimento dell'imposta di bollo è sanzionata nella misura dal 100% al 500% dell'imposta dovuta (per la determinazione dell'imposta dovuta, si veda la Tariffa allegata al DPR 642/72, tenendo presente che l'imposta di bollo è dovuta su ciascuna copia dell'atto). La violazione è ravvedibile, sempreché non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, e pertanto può essere versata spontaneamente in misura ridotta, rispetto al minimo, secondo le disposizioni contenute nell'art. 13, D.Lgs. 472/97, a seconda del momento in cui viene regolarizzata la violazione.**

5. La delega per la consultazione CASSETTO FISCALE cliente ha 4 anni di validità? La delega per l'emissione delle fatture elettroniche da parte del delegato ha 2 anni di validità?

**R: la delega per la consultazione del cassetto fiscale ha validità di 4 anni, mentre quella per i servizi di fatturazione elettronica ha validità di 2 anni, salvo revoca**

6. Perché la validità delle deleghe di accesso al cassetto fiscale e ai servizi di fatturazione elettronica non sono fino a revoca? Di questi tempi soprattutto sarebbe un aiuto notevole sia per l'A.E. sia per noi

**R: la scelta di stabilire un limite è legata alla necessità di mantenere alta l'attenzione (in particolar modo del delegato) sulle deleghe conferite che, diversamente, sarebbero valide sine die.**

7. Ho attivato il cassetto fiscale delegata da un cliente che dispone già di suo accesso a mezzo SPID. Il cliente riceve il codice di attivazione presso il suo domicilio fiscale, me lo comunica ed io procedo con l'attivazione del cassetto. Mi appare il sotto riportato messaggio:

Attivazione Delega Cassetto fiscale

Inizio modulo

Fine modulo

Non esistono richieste da attivare per i dati inseriti E' il secondo caso in pochi giorni.

Per un altro cliente con lo stesso messaggio, informa che non ha accesso a mezzo SPID.

**R: non è possibile fornire risposta in questa sede e con i dati forniti. Si consiglia di rivolgersi all'assistenza dedicata.**

8. Per quanto riguarda la presentazione cartacea delle deleghe presso l'ufficio, con procura speciale e autentica di firma intestati l'intermediario, come può il professionista delegare il proprio dipendente per la consegna materiale delle deleghe? Mediante ulteriore delega scritta? Oppure deve recarsi solamente il professionista presso l'Ufficio per la presentazione, senza possibilità di far consegnare ad altro soggetto?

**R: la rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari è regolata dall'art. 63 del DPR 600/73, che recita: "Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. – OMISSIS - Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali – OMISSIS - è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. – OMISSIS –".**

**Ne consegue che solo il professionista iscritto all'albo, delegato dal contribuente alla consegna in ufficio del modello, può autenticare la firma apposta sulla delega dal contribuente rappresentato.**